



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO

**POR Fondo Sociale Europeo
2014-2020**

ASSE 1 OCCUPABILITA'

Obiettivo Tematico 8

**ADATTAMENTO DEI LAVORATORI, DELLE IMPRESE E
DEGLI IMPRENDITORI AI CAMBIAMENTI**



**Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio di disoccupazione
MODALITÀ A SPORTELLO**

ANNO 2019

Direttiva



fb671343



INDICE

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari.....	3
2. Premessa.....	6
3. Elementi di contesto.....	7
4. Finalità e obiettivi.....	8
5. Destinatari.....	8
6. Soggetti proponenti.....	9
7. Forme di partenariato.....	10
8. Risorse.....	10
9. Delega.....	11
10. Descrizione intervento.....	11
11. Attività ammissibili.....	12
12. Gruppo di lavoro.....	21
13. Procedura di attivazione dei progetti.....	24
14. Durata dei progetti.....	24
15. Criteri di premialità.....	24
16. Rispetto dei principi orizzontali.....	25
17. Monitoraggio efficacia degli interventi.....	25
18. Parametri economici relativi alle attività.....	25
19. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti.....	26
20. Variazioni progettuali.....	27
21. Termini per la presentazione dei progetti.....	27
22. Modalità di presentazione delle domande.....	29
23. Procedure e criteri di valutazione.....	30
24. Comunicazioni.....	33
25. Termine per l'avvio e la conclusione delle operazioni.....	33
26. Indicazione del foro competente.....	33
27. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e successive integrazioni.....	33
28. Tutela della privacy.....	33
<i>Allegato 1. - ucs per azioni di mobilità interregionale.....</i>	<i>34</i>
<i>Allegato 2. - ucs per azioni di mobilità transnazionale.....</i>	<i>35</i>
<i>Allegato 3. - parametri mobilità transnazionale – secondo macro-aggregati programma dell'unione europea jean monnet 2013.....</i>	<i>36</i>



1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis";
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul



Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
- Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 definitivo, "EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- Legge n. 863 del 19 dicembre 1984, "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali"
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge n. 223 del 23 luglio 1991 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";
- Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007)";
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";



- Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, n. 22 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 - Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo n. 150 del settembre 2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, “Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di previsione 2018 – 2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21/12/2010: “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 18/10/2011 “Approvazione delle linee di intervento in tema di Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità”, nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20/12/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28/12/2012, Allegato A, “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1997 del 28/10/2014 “Disciplina del regime di autorizzazione a operare come agenzia per il lavoro nel mercato del lavoro (D.Lgs. 24 settembre 2003 n. 276 e LR 13 marzo 2009 n. 3), tenuta dell'albo dei soggetti autorizzati e modalità e procedure per la concessione dell'autorizzazione regionale allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, nonché per l'eventuale sospensione e revoca dell'autorizzazione. Modifica della DGR 499 del 2.03.2010”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e successivo DDR n. 19/2016 di modifica;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;



- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, approvazione delle Unità di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 787 del 14 maggio 2015 “Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Asse I Occupabilità - Avviso pubblico per la realizzazione di Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2015”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1842 del 9 dicembre 2015 “Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 - Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2016”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli organismi di formazione ai sensi della L.R. 19 del 2002”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2288 del 30 dicembre 2016 “Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 - Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2017”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1925 del 27 novembre 2017 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione. Direttiva per la presentazione di Politiche attive a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale – 2018. Legge n. 236 del 19 luglio 1993”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 455 del 19 aprile 2018 “Obiettivo Reimpiego. Direttiva per la presentazione di Politiche attive a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale – Modalità a sportello – Anno 2018. Legge n. 236 del 19 luglio 1993”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 10 del 5 gennaio 2018, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;
- Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018, di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018, di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020.

2. Premessa

L’Articolo 9 del Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca definisce 11 Obiettivi Tematici, specificamente volti alla realizzazione della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Ancora, l’Articolo 3 del Regolamento UE n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e relativo al Fondo Sociale Europeo, ne definisce l’ambito di applicazione con riferimento agli Obiettivi Tematici 8, 9, 10 e 11.

Il presente provvedimento si inserisce nella cornice delle azioni a sostegno dell’Obiettivo Tematico 8 del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020, volto a “promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”, al fine di concorrere al raggiungimento della crescita inclusiva e promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.



L'azione persegue, in particolare, la priorità d'investimento 8.v che si prefigge l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti.

L'Avviso promuove azioni di reimpiego a favore di lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, nell'ambito del POR FSE Veneto 2014-2020, a valere sull'Asse 1 "Occupabilità".

Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni del POR FSE Veneto 2014-2020 di riferimento per il presente avviso.

Obiettivo generale	INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE
Asse	I – Occupabilità
Obiettivo Tematico (art. 9 Reg. UE 1303/13)	8. Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori
Priorità d'investimento (art. 3 Reg. UE 1304/13)	8.v Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti
Categorie di operazione dei Fondi (allegato I Reg. 215/2014)	(106) Adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori
Obiettivo specifico	4. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
Risultato atteso dall'Accordo di Partenariato (allegato A del POR)	RA 8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (settoriali e di grandi aziende)
Risultati attesi POR FSE	Intervenire su settori produttivi, filiere e aziende o territori in situazione di crisi conclamata o prevista promuovendo processi di innovazione e riorganizzazione industriale (e in particolare del settore manifatturiero) e qualificazione delle competenze. Aumentare il livello di qualificazione del personale delle imprese e del livello di innovazione e competitività delle stesse con particolare attenzione all'avvio di progetti e interventi di restyling, di ricerca e sviluppo su nuovi prodotti, di processi di internazionalizzazione, di riqualificazione del personale in funzione di nuove tecniche e efficientamento dei processi di produzione e di vendita. Diminuire il numero di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e il numero delle imprese in crisi aziendale accertata o prevista con particolare attenzione alla individuazione e promozione di nuovi prodotti/servizi, all'adozione di nuove tecnologie, allo sviluppo di nuove competenze e alla ristrutturazione di processi e sistemi produttivi.
Azione POR FSE	Azioni integrate di politiche del lavoro, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale, anche attraverso forme di incentivo all'assunzione.
Indicatori di risultato pertinenti	CR07 Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione
Indicatori di realizzazione pertinenti	CO05 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi
Eventuali specifici gruppi target (paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR)	Lavoratori coinvolti in crisi aziendali o settoriali

3. Elementi di contesto

Come messo in luce dall'osservatorio sulle dinamiche del mercato del lavoro del Veneto, in capo a Veneto Lavoro¹, oggi, dopo quasi un decennio, i livelli occupazionali della regione hanno conseguito l'atteso superamento dei valori del 2008. I dati disponibili sui flussi di rapporti di lavoro dipendente evidenziano infatti che a giugno 2018 vi erano in Veneto circa 70.000 posizioni di lavoro in più rispetto a giugno 2008 (quando si era conclusa la crescita dell'occupazione antecedente la crisi finanziaria internazionale deflagrata a settembre del medesimo anno).

La crescita del Veneto è stata trainata dalla componente maschile, sia italiana che straniera e ad essa vi hanno contribuito in modo particolare le assunzioni, che hanno raggiunto il massimo storico (240.700, +2,6% sul corrispondente 2017). Merita segnalare il buon andamento delle assunzioni nel comparto industria (+6,1%), in particolare nel settore metalmeccanico (+9,2%). Tra i servizi si distingue il terziario avanzato, dove l'incremento delle assunzioni è risultato assai consistente (+27%). Al 30 giugno 2018 i disoccupati disponibili presso i centri per l'impiego risultavano essere circa 292.000, di cui la maggioranza donne (162.000). Predominano gli adulti (30-54 anni): 155.200. Gli stranieri sono 77.000.

¹ La Bussola. Il mercato del lavoro veneto nel secondo trimestre 2018, settembre 2018, Veneto Lavoro.



Tale situazione positiva si riflette, analogamente, anche sul fenomeno delle crisi aziendali. L'andamento del fenomeno, documentato da Veneto Lavoro nel suo report "Crisi Aziendali" di giugno 2018, è descritto dai principali indicatori di crisi aziendale. In generale, su base annua, si evidenzia una contrazione attorno al 50% e il trend di riduzione delle imprese in situazioni di difficoltà risulta continuare anche nel corso del primo trimestre 2018.

Venendo agli indicatori, le comunicazioni di avvio delle procedure di crisi nel primo trimestre del 2018 risultano 47 contro le 77 dello stesso periodo del 2017 e il numero di lavoratori potenzialmente coinvolti nelle crisi annunciate è di 1.261 unità, in diminuzione rispetto al 2017 quando erano risultati 1.570. Anche gli accordi tra le parti sociali per la gestione delle procedure di crisi che prevedono il ricorso alla Cassa integrazione straordinaria o alle procedure di licenziamento collettivo diminuiscono (nei primi tre mesi del 2018 sono stati 51 contro i 54 del 2017). Passando all'istituto della Cassa Integrazione, i dati Inps per la Cassa integrazione ordinaria (Cigo) segnalano un calo delle ore autorizzate: nel primo trimestre 2018 sono risultate pari a 3,2 ml. contro i 3,8 ml. del 2017, e quelli per la Cassa integrazione straordinaria (Cigs) segnalano che nel primo trimestre del 2018 le ore autorizzate sono state 2,6 ml. contro un volume pari a 5,3 ml. nel corrispondente periodo del 2017. Infine anche le cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con licenziamento nei primi tre mesi del 2018 sono in calo rispetto al 2017, 8.000 invece di 8.900. Non variano consistentemente i licenziamenti disciplinari e collettivi mentre quelli economici individuali risultano in flessione.

Nonostante la situazione complessiva stia dunque registrando un decisivo miglioramento, osservando e leggendo l'andamento degli interventi di outplacement messi in campo dal 2015 ad oggi², con una continua, anche se contenuta, richiesta di utilizzo degli strumenti di sostegno del Fondo sociale europeo da parte di un numero considerevole di imprese venete (oltre 100 imprese nel periodo 2015-2018 per più di 3.300 lavoratori), si evidenzia che il fenomeno delle crisi aziendali abbia ancora necessità di un sostegno in termini di risorse per la crescita del capitale umano (attraverso azioni di accompagnamento al reimpiego) che rinforzino il sistema produttivo regionale, limitino la dispersione di risorse umane e professionalità e consentano il pieno superamento delle problematiche occupazionali ancora presenti.

4. Finalità e obiettivi

La finalità perseguita dall'intervento è quella di ridurre l'impatto delle crisi sui territori interessati, consentendo alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti, a rischio di disoccupazione, l'aggiornamento delle proprie competenze ed abilità professionali e la possibilità di un rapido reinserimento professionale, in una logica di partenariato, di rete e di dialogo, volta a sostenere lo sviluppo economico e sociale territoriale e favorire efficacemente l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Tale fine è perseguito operando a favore dei gruppi di lavoratori coinvolti da situazioni di crisi aziendale, nel rafforzamento delle competenze professionali e nella ricerca attiva di una nuova occupazione, anche in prospettiva di auto-imprenditorialità, in modo da ridurre i rischi di obsolescenza professionale e di esclusione sociale e consentire un rapido reinserimento lavorativo.

Gli obiettivi specifici sono quelli di accompagnare al cambiamento occupazionale i gruppi di lavoratori in cerca di nuovo lavoro mediante interventi di politica attiva del lavoro, ovvero di servizi formativi e di servizi al lavoro.

5. Destinatari

Sono destinatari dell'intervento lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, o già fuoriusciti, provenienti da una o più aziende in crisi con unità operative ubicate in Veneto. I lavoratori devono collocarsi in una delle seguenti tipologie di status occupazionale:

² Ci si riferisce in particolare agli esiti in termini di partecipazione ai percorsi di outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione, nei provvedimenti Dgr 787/2015, Dgr 1842/2015, Dgr 2288/2016, Dgr 1925/2017 e Dgr 455/2018.



- Lavoratori occupati sospesi, percettori di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) per crisi aziendale, per procedure concorsuali/cessazione attività, per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione;
- Lavoratori occupati con contratti di solidarietà, sia di tipo difensivo, volti ad evitare i licenziamenti, che di tipo espansivo, volti a promuovere nuove assunzioni, sia di tipo A), applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione della Cigs, sia di tipo B, applicabile alle aziende minori, artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova applicazione la Cigs;
- Lavoratori occupati e/o disoccupati coinvolti da procedure di licenziamento collettivo da parte di imprese in crisi.

I destinatari degli interventi devono possedere i requisiti sopra indicati al momento della stipula dell'Accordo sindacale previsto dalla presente Direttiva. Si precisa che per i lavoratori coinvolti da procedure di licenziamento collettivo l'Accordo sindacale deve essere stipulato prima della data di effettivo licenziamento dei lavoratori o anche in un momento successivo qualora ricorrano ancora le condizioni per svolgere un intervento sul gruppo dei lavoratori oggetto della procedura. In quest'ultimo caso il necessario coinvolgimento dei lavoratori già licenziati sarà supportato dai servizi pubblici per il lavoro competenti.

Nel caso dei progetti che coinvolgano lavoratori occupati, qualora i destinatari cambiassero lo status occupazionale, passando, nello specifico, da occupati a disoccupati, dopo la stipula dell'Accordo sindacale, il requisito di ammissibilità al progetto viene comunque mantenuto.

Nel caso di interventi rivolti a gruppi di lavoratori provenienti da più aziende si precisa che le stesse dovranno appartenere allo stesso settore produttivo e/o essere dislocate sullo stesso territorio provinciale.

6. Soggetti proponenti

La logica dell'intervento persegue la definizione di un'organizzazione del mercato del lavoro fondata su un sistema misto, pubblico/privato, in cui i sistemi della formazione e del lavoro interagiscono, formando una rete strutturata di servizi integrati. In coerenza con tale orientamento i progetti ammissibili dalla presente Direttiva possono essere presentati da:

- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Continua;
- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione Continua ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015;
- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 ("Accreditamento") degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro;
- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai Servizi al Lavoro ai sensi della D.G.R. n. 2238 del 20 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 1656/2016.

I due requisiti di accreditamento, per i servizi al lavoro e per i servizi formativi, possono essere posseduti dallo stesso Soggetto proponente, oppure, qualora il soggetto proponente possieda solo uno dei due requisiti, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti partner.

Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

Si specifica che l'adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner alle finalità della proposta sarà oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche coerentemente con il tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto.



Si precisa, infine, che in caso di sospensione e/o revoca dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

7. Forme di partenariato

La Direttiva intende agire in ottica di cooperazione e lavoro in rete. Il partenariato dovrà essere composto da almeno tre soggetti indicati nell'elenco sottostante.

La costruzione del partenariato sarà funzionale a:

- favorire e agevolare i passaggi di concertazione e condivisione dei percorsi di reimpiego,
- facilitare il contatto con le imprese del territorio,
- garantire una tempestiva capacità di risposta ai fabbisogni dei destinatari.

I partner, operativi, cioè titolari di risorse finanziarie, oppure di rete, e quindi senza assegnazione di risorse finanziarie, dovranno appartenere, esclusivamente, a una delle seguenti tipologie di organismo:

- soggetti accreditati per i servizi formativi (ai sensi della DGR n. 359/04);
- soggetti accreditati per i servizi al lavoro (ai sensi della DGR n. 2238/11);
- soggetti con specifica esperienza in interventi di creazione di impresa;
- aziende, solo in veste di organismi ospitanti tirocini (Partner aziendali);
- organizzazioni di rappresentanza delle imprese (solo come Partner di rete);
- enti bilaterali (solo come Partner di rete);
- organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori (solo come Partner di rete);
- enti locali territoriali (solo come Partner di rete).

Non sono ammesse a partecipare al progetto le aziende da cui provengono i lavoratori destinatari degli interventi e le eventuali aziende che si rendano disponibili all'assunzione di destinatari.

8. Risorse

Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi di reimpiego ammontano ad un totale di **Euro 2.000.000,00** a valere sull'Asse I POR FSE 2014-2020.

Fonte di finanziamento		Annualità	Risorse	Risorse	Co-finanz.	Totale	
Asse	Priorità di investimento		FdR	FSE	Reg.		
I	Occupabilità	8.v	2019	400.000,00	280.000,00	120.000,00	800.000,00
			2020	550.000,00	385.000,00	165.000,00	1.100.000,00
			2021	50.000,00	35.000,00	15.000,00	100.000,00
Totale complessivo						2.000.000,00	

Le risorse dedicate a questa tipologia di progetti saranno impegnate in modo progressivo e scalare, fino ad esaurimento, nell'ambito degli undici (11) sportelli previsti dalla Direttiva.

Qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse specificatamente individuate.



9. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.

Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al punto A.3 “procedure per l’affidamento a terzi”.

10. Descrizione intervento

L’intervento prevede l’adozione di un approccio personalizzato e su misura, coerente rispetto alle esigenze specifiche dei destinatari, modulare e flessibile nell’articolazione delle azioni previste, che pone il lavoratore/destinatario al centro di un percorso orientato al reinserimento lavorativo.

I progetti dovranno pertanto prevedere l’offerta di un insieme di servizi per favorire il reimpiego occupazionale dei lavoratori attraverso formule personalizzate che prevedano l’utilizzo di strumenti concreti e metodologie flessibili. Il mix di azioni programmate dovranno produrre, attraverso percorsi individuali e momenti di condivisione e analisi collettiva, concreti risultati di reinserimento nel mercato del lavoro dei destinatari coinvolti.

Al fine di operare efficacemente rispetto alle caratteristiche del mercato del lavoro e per far fronte a eventuali scostamenti tra professionalità richieste ed effettivamente disponibili, per tutti i percorsi si dovrà procedere alla rilevazione degli specifici fabbisogni formativi dei destinatari, al fine di progettare percorsi mirati di occupabilità.

Dovranno essere erogate, obbligatoriamente, due (2) ore di accoglienza e prima informazione ai destinatari, in modalità individuale, che sanciscono il momento di ingresso nel progetto anche attraverso la sottoscrizione della Proposta di Politica Attiva, di seguito PPA³.

Una visualizzazione della proposta è possibile dalla seguente sintesi.

Interventi	Specifiche	Servizi
Reimpiego	1) Lavoro subordinato	accoglienza e orientamento formazione (anche tirocinio) accompagnamento al lavoro
	2) Lavoro autonomo	accoglienza e orientamento formazione consulenza accompagnamento all’avvio di impresa

Gli interventi sono rivolti sia a lavoratori occupati, coinvolti in processi di crisi aziendale, sia a lavoratori già espulsi dal sistema produttivo, ovvero disoccupati. Si prevede l’adozione di un approccio personalizzato e su misura, coerente rispetto alle esigenze specifiche dei destinatari, modulare e flessibile nell’articolazione delle azioni previste. Le attività dovranno porre il lavoratore/destinatario al centro di un percorso orientato al reinserimento lavorativo attraverso l’implementazione di attività di rafforzamento del capitale umano, miranti al raggiungimento di obiettivi specifici e personalizzati. Secondo questo modello, la persona è posta al centro del sistema del mercato del lavoro e i servizi finalizzati al suo reinserimento lavorativo si adattano alle esigenze del singolo, modulandosi ai suoi fabbisogni.

³ Il format della Proposta di Politica Attiva - PPA sarà approvato con successivo Decreto del Direttore della Direzione Lavoro.



B.1) Reimpiego in lavoro subordinato. Possono essere erogati in questa azione:

- servizi di accoglienza e orientamento,
- servizi formativi, ricomprendendo anche il tirocinio, quale strumento esperienziale che permette ai destinatari di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso un'esperienza pratica,
- servizi di accompagnamento al lavoro.

di cui, almeno un servizio di orientamento/formazione e un servizio di accompagnamento al lavoro sono obbligatori.

Nell'ambito di questo percorso possono essere previsti incentivi all'assunzione per le eventuali imprese che, nel corso del progetto, procedano ad assumere, a tempo determinato o indeterminato, uno o più destinatari.

B.2) Reimpiego in lavoro autonomo. Possono essere erogati in questa azione:

- servizi di accoglienza e orientamento, per un sostegno al cambiamento dallo status di dipendente allo status di imprenditore
- servizi formativi, ricomprendendo anche azioni di consulenza (coaching/counselling),
- servizi di accompagnamento all'avvio di impresa.

In questo caso devono essere attivati, obbligatoriamente, almeno un servizio di orientamento/formazione/consulenza e un servizio di accompagnamento all'avvio di impresa.

I progetti dovranno prevedere un'analisi del contesto economico e del mercato del lavoro locale e la rilevazione dei fabbisogni formativi dei destinatari, la progettazione ed erogazione di percorsi individuali/di gruppo, il monitoraggio e la valutazione dei risultati e necessitano, a monte, di un'analisi della situazione aziendale, territoriale e settoriale di riferimento da cui derivano le crisi occupazionali dei lavoratori da coinvolgere, anche al fine di agevolare l'azione di incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Le proposte progettuali dovranno prevedere, pena l'inammissibilità della proposta:

- il coinvolgimento di almeno 5 destinatari,
- la presentazione, in allegato alla domanda di ammissione al finanziamento, dell'Accordo sindacale che attesti la situazione di crisi aziendale e convalidi la linea di intervento proposta dall'organismo proponente.

L'Accordo sindacale dovrà essere sottoscritto dall'azienda e dal sindacato. Esso dovrà contenere una puntuale descrizione delle motivazioni sottese alla richiesta di intervento, l'elenco nominativo dei potenziali lavoratori coinvolti, la qualificazione e quantificazione dei destinatari nonché la descrizione delle azioni proposte a loro favore. Nel caso di interventi pluriaziendali l'Accordo sindacale potrà riguardare ogni singola azienda (sottoscritto dall'azienda e dalla RSA o RSU territoriale o settoriale) oppure l'insieme delle aziende coinvolte dal progetto (sottoscritto da tutte le aziende e dalla RSU territoriale o settoriale).

Nel caso di licenziamento collettivo, è sufficiente che l'accordo tra le parti stipulato nell'ambito della procedura ex Legge 223/1991 abbia contemplato delle azioni di gestione degli esuberanti che sono attualizzate dal progetto. In questo dovrà essere allegato all'accordo l'elenco nominativo dei potenziali lavoratori coinvolti.

11. Attività ammissibili

I progetti dovranno prevedere un insieme articolato e coerente di iniziative e azioni a supporto dell'adattabilità dei lavoratori ai cambiamenti occupazionali cui sono investiti. La PPA dovrà individuare gli interventi più efficaci e prevedere, per i destinatari, pacchetti di offerta personalizzati, comprendenti anche strumenti diversi e mirati al raggiungimento dell'esito occupazionale.



Nelle tabelle seguenti sono esplicitati: servizi ammissibili, loro obligatorietà, contenuti, durata delle azioni, modalità di erogazione, Unità di costo standard adottate e condizioni di riconoscimento per ognuna delle due tipologie di intervento possibili: reimpiego in lavoro subordinato e reimpiego in lavoro autonomo.

Tabella 1 Servizi a processo e a risultato nei progetti di reimpiego in lavoro subordinato

SERVIZIO	CONTENUTI	DURATA	MODALITA' EROGAZIONE	UCS	RICONOSCIMENTO
Obbligatorio: Accoglienza	Informazioni sul progetto Definizione e stesura PPA	2 ore	individuale	Euro 38,00/h	Processo: 100% frequenza attività
Orientamento	Definizione del percorso di nuova occupazione Conoscenza del mercato del lavoro e degli strumenti di auto-promozione	da 4 a 24 ore	individuale e/o gruppo	Euro 38,00/h (ind.) Euro 15,00/h/dest. (gruppo)	Processo: 70% frequenza attività
Formazione	Professionalizzante / specialistica per lo sviluppo di competenze trasversali e/o competenze tecnico professionali	da 8 a 160 ore	piccolo gruppo (3-5 dest.)	Utenza <u>occupata</u> : Euro 110,00/h + Euro 9,00/h/dest. Utenza <u>disoccupata</u> : Euro 93,30/h + Euro 4,10/h/dest Utenza <u>mista</u> : Euro 93,30/h + Euro 4,10/h/dest	Processo: 70% frequenza attività
			gruppo (6-15 dest.)	Utenza <u>occupata</u> : Euro 164,00/h Utenza <u>disoccupata</u> : Euro 93,30/h + Euro 4,10/h/dest. Utenza <u>mista</u> : Euro 93,30/h + Euro 4,10/h/dest	
Tirocinio extracurricolare	Acquisizione di nuove competenze Training on the job	da 1 a 8 settimane	individuale	Per i costi riconosciuti si veda il paragrafo dedicato	Processo: 70% frequenza attività
Accompagnamento al tirocinio	Monitoraggio Finalizzazione esito esperienza Gestione criticità	da 4 a 8 ore	individuale	Euro 38,00/h	
Obbligatorio: Accompagnamento al lavoro	Individuazione delle opportunità occupazionali più adatte al profilo del destinatario (scouting) Incrocio domanda/offerta (matching) Individuazione di <i>vacancy</i> da proporre al destinatario. Preparazione e affiancamento del destinatario nella fase di preselezione (colloquio telefonico, colloquio diretto, ecc.) Supporto nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale (tempo indeterminato, determinato) Accompagnamento della persona nella prima fase di inserimento in azienda	Da 24 a 64 ore	Individuale e/o di gruppo	Euro 38,00/h (ind) Euro 15,00/h/dest (gruppo)	30% a processo 70% a Risultato: assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato (superiore a sei mesi)



Tabella 2 Servizi a processo e a risultato nei progetti di reimpiego in lavoro autonomo

SERVIZIO	CONTENUTI	DURATA	MODALITA' EROGAZIONE	UCS	RICONOSCIMENTO
<u>Obbligatorio</u> Accoglienza	Informazioni sul progetto Definizione e stesura PPA	2 ore	individuale	Euro 38,00/h	Processo: 100% frequenza attività
Orientamento	Definizione del percorso di nuova occupazione Analisi propensioni e attitudini all'imprenditorialità	da 4 a 24 ore	individuale e/o gruppo	Euro 38,00/h (ind.) Euro 15,00/h/dest (gruppo)	Processo: 70% frequenza attività
Formazione	Professionalizzante / specialistica per lo sviluppo di competenze tecnico-specialistiche Promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della gestione di impresa Elaborazione di un progetto/prodotto concreto e valutabile	da 8 a 160 ore	piccolo gruppo (3-5 dest)	Utenza occupata: Euro 110,00/h + Euro 9,00/h/dest Utenza disoccupata: Euro 93,30/h + Euro 4,10/h/dest Utenza mista: Euro 93,30/h + Euro 4,10/h/dest	Processo: 70% frequenza attività
			gruppo (6-15 dest)	Utenza occupata: Euro 164,00/h Utenza disoccupata: Euro 93,30/h + Euro 4,10/h/dest Utenza mista: Euro 93,30/h + Euro 4,10/h/dest	
Consulenza	Coaching/counselling Incontri con esperti Assistenza e supporto per ricerca soluzioni innovative Affiancamento alla definizione di un nuovo progetto professionale	da 4 a 32 ore	individuale e/o piccolo gruppo (3-5 dest)	Euro 38,00/h (ind.) Euro 15,00/h/dest (gruppo)	Processo: 70% frequenza attività
<u>Obbligatorio:</u> Accompagnamento all'avvio di impresa	Supporto alla concretizzazione del progetto imprenditoriale Offerta consulenze specialistiche (notarili, di commercialisti o esperti di banca) Accesso a competition, incubatori di impresa, fablab	da 32 a 80 ore	individuale e/o gruppo	Euro 38,00/h (ind.) Euro 15,00/h/dest (gruppo)	50% a processo 50 % a risultato: avvio di impresa (registrazione CCIAA)

Si sottolinea come alcune attività siano obbligatorie e riconosciute, in parte, a risultato ovvero solo al raggiungimento degli obiettivi occupazionali come meglio specificato in seguito.

Qualora uno o più destinatari non raggiungesse, in termini di frequenza, il minimo di attività prevista dalle tabelle sopra riportate ai fini del riconoscimento dell'attività stessa, si precisa che la stessa attività è comunque riconosciuta, anche per percentuali di frequenza più basse, nei casi in cui:

- i lavoratori siano richiamati in azienda per il sopraggiunto superamento della crisi aziendale oggetto dell'intervento; tale circostanza dovrà essere dimostrata con l'acquisizione di una dichiarazione da parte dell'azienda stessa;
- i lavoratori si siano rioccupati con un impiego superiore a 6 mesi; tale circostanza dovrà essere dimostrata con l'acquisizione di copia del contratto di lavoro e le relative comunicazioni obbligatorie;
- i lavoratori abbiano avviato un'attività di lavoro autonomo; tale circostanza dovrà essere dimostrata con la registrazione presso la CCIAA (registro imprese).

Di seguito si specificano i contenuti delle azioni e degli strumenti previsti.



Accoglienza e Orientamento

Gli interventi di orientamento sono finalizzati a migliorare la conoscenza di sé e delle proprie risorse per la definizione di un percorso individuale di nuova occupazione o di nuovo ruolo professionale, recuperare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità, ricostruire la storia personale e professionale, acquisire conoscenze relative al mercato del lavoro e agli strumenti di autopromozione, confrontare le esperienze e favorire lo scambio di informazioni e di soluzioni tra i lavoratori.

Questa tipologia intervento si suddivide in due azioni:

- Colloquio di informazione e accoglienza. Si tratta dell'attività con cui viene avviato il progetto ed è obbligatoria. Ha una durata complessiva di 2 ore e deve essere erogata in modo individuale. È finalizzata all'individuazione dei fabbisogni formativi e professionali dei destinatari e a strutturare nel dettaglio le azioni dell'intervento; si concretizza nella redazione della Proposta di Politica Attiva (PPA). La PPA sarà conservata agli atti dall'Ente proponente e resa disponibile per eventuali verifiche su richiesta da parte dei competenti uffici regionali. Il Soggetto proponente di progetto è responsabile della regolarità e della corretta conservazione di tale documento.
- Incontri di orientamento. L'azione, oltre che a condividere la progettualità e costruire il gruppo di lavoro concorre a definire i possibili percorsi di nuova occupazione e a innescare i processi di recupero dell'autostima e della fiducia nelle proprie capacità. Inoltre contribuisce ad aumentare la conoscenza del mercato del lavoro e degli strumenti di auto-promozione. L'azione è anche finalizzata all'analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità. La durata può essere variabile, da 4 a 24 ore, a seconda delle specifiche esigenze di progetto/contesto, così come la modalità di erogazione, individuale e/o di gruppo.

Formazione

Gli interventi formativi dovranno favorire l'adeguamento delle competenze professionali del destinatario attraverso il miglioramento o l'acquisizione di competenze coerenti ai fabbisogni professionali del mondo del lavoro. Si tratta quindi di interventi il cui obiettivo può essere quello di rafforzare competenze professionali già esercitate nel contesto lavorativo di provenienza.

Le metodologie didattiche utilizzate devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento riscontrabili negli utenti.

Si precisa che tutte le azioni formative dovranno prevedere il rilascio di un'attestazione con la descrizione dei risultati di apprendimento acquisiti. Pertanto nel formulario di progetto dovranno essere indicati i risultati di apprendimento (competenze, conoscenze e abilità) attesi in esito alla attività formativa. Sull'attestato di risultati di apprendimento saranno riportati esclusivamente gli apprendimenti realmente acquisiti dalla persona al termine del percorso formativo⁴.

Le azioni formative possono assumere due diverse caratterizzazioni:

- Formazione professionalizzante, finalizzata all'acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di carattere tecnico-operativo che completino il profilo professionale della persona con l'obiettivo di offrire ai destinatari un quadro di riferimento completo e trasversale su temi e contenuti utili all'inserimento lavorativo;
- Formazione specialistica, finalizzata all'acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di carattere tecnico-scientifico che arricchiscano il profilo professionale della persona per aumentarne la spendibilità soprattutto in contesti di lavoro ad elevato livello di innovazione, specializzazione e complessità, soprattutto con riferimento ai percorsi di imprenditorialità.

⁴ Per l'elaborazione dell'attestato dei Risultati di apprendimento si prendano a riferimento le "Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali" – Dgr. n. 2895 del 28/12/2012.



Si precisa che l'attività formativa, sia essa professionalizzante o specialistica, non potrà superare il limite massimo di 160 ore per destinatario. Fermo restando tale limite massimo, è possibile articolare l'offerta formativa in più percorsi distinti e integrati tra loro. I percorsi formativi, considerati i limiti dati dalle diverse tipologie di intervento riportati nelle rispettive tabelle, possono essere infatti di breve, di media e di lunga durata, secondo la seguente ripartizione:

- Breve durata: da 8 a 24 ore, solo nei percorsi di reimpiego,
- Media durata: da 25 a 80 ore, in tutti i percorsi,
- Lunga durata: da 81 a 160 ore.

Per le attività formative erogate in modalità di gruppo, il numero degli utenti rendicontabili è definito, per ciascuna edizione, secondo quanto segue:

N° utenti con frequenza pari o superiore al 70% del monte ore intervento = N° utenti rendicontabili per edizione $\leq N^{\circ}$ utenti che hanno superato positivamente la verifica degli apprendimenti.

Il numero minimo di utenti per l'avvio delle attività, pari ad almeno 3 unità per singola edizione/intervento, dovrà corrispondere al numero di utenti previsto in fase di presentazione del progetto. In ogni caso i costi sono riconosciuti solo se, nell'ambito dell'edizione/intervento, risultano formati almeno 3 partecipanti. Il numero massimo degli utenti inseribili in ciascuna edizione/intervento formativo non può superare le 15 unità.

Infine, se sorrette da adeguata motivazione, al fine di trasferire specifiche competenze ai lavoratori all'interno di un quadro di confronto di dimensione sovraregionale e internazionale, potranno essere previste attività di mobilità formativa sia interregionale che transnazionale. Tale prospettiva intende riferirsi alla possibilità di prevedere attività di formazione o attività professionale realizzata presso realtà imprenditoriali innovative o altre realtà considerate "eccellenze" per il *know how* posseduto. La scelta di realizzare la formazione fuori regione e/o all'estero (Paesi UE e Paesi extraeuropei) deve apportare reale valore aggiunto al percorso di crescita professionale del destinatario coinvolto. Si precisa che in tal caso i destinatari devono essere in possesso di un livello minimo di conoscenza di una lingua straniera pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER⁵. Il possesso di tale requisito deve essere adeguatamente verificato dal soggetto proponente attraverso apposito test di piazzamento linguistico che verifichi la comprensione e produzione sia scritta che orale della lingua o tramite la presentazione di certificazione linguistica conseguita prima della partecipazione all'intervento. In tal caso ai costi già previsti per l'attività formativa saranno riconosciuti i parametri di costo stabiliti per la mobilità interregionale e per la mobilità transnazionale (Tabelle in Appendice).

Tirocinio extracurricolare

La Direttiva prevede la possibilità dell'azione del tirocinio extracurricolare, formativo o di reinserimento lavorativo, in contesto regionale, interregionale o transnazionale. Lo strumento è finalizzato all'acquisizione e al rafforzamento di nuove competenze e alla facilitazione del reinserimento lavorativo attraverso l'opportunità di sperimentare sul campo, con un approccio orientato all'apprendimento sul luogo di lavoro, eventuali nuove professionalità o competenze, spendibili nel mercato del lavoro. Il tirocinio può avere una durata variabile, da un minimo di 1 settimana (max. 40 ore) fino ad un massimo di 8 settimane (max. 320 ore), con un impegno orario settimanale minimo di 30 ore e massimo di 40.

È richiesta l'individuazione di un tutor aziendale che dovrà garantire un supporto costante al destinatario per facilitarne l'inserimento in azienda. Il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo dell'organismo proponente dovranno raccordarsi costantemente al fine di assicurare l'idonea partecipazione e la predisposizione di quanto necessario anche al fine della valutazione del tirocinio stesso.

⁵ Si veda il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue al link:
<https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr>



L'attività di accompagnamento al tirocinio da parte del tutor didattico/organizzativo si dovrà svolgere per un minimo di 4 ore fino ad un massimo di 8 ore ed è finalizzata a fornire un supporto costante al destinatario per facilitare l'inserimento in azienda e il raggiungimento degli obiettivi formativi nonché a raccogliere il feedback sia da parte del tirocinante sia da parte dell'azienda.

Per i tirocini che si svolgono in regione tale attività dovrà essere realizzata con almeno una visita ogni 4 settimane presso l'azienda alla quale dovranno essere presenti il tutor didattico-organizzativo, il tutor aziendale e il tirocinante stesso. Per i tirocini che si svolgono fuori dal contesto regionale è richiesta la realizzazione di almeno una sessione di accompagnamento al tirocinio a distanza (con supporto telematico) per ogni settimana di tirocinio. Eventuali costi di trasferimento e permanenza del tutor sono sempre a carico del soggetto proponente.

Le attività di accompagnamento al tirocinio dovranno concludersi con la verifica degli apprendimenti *ex post* e prevedere l'assistenza al *reporting* delle attività e dei servizi concretamente offerti durante il tirocinio a beneficio di imprese e tirocinanti.

Le attività di accompagnamento nonché il raccordo costante tra i tutor e il tirocinante dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui fogli mobili per lo stage e dai report di attività dell'operatore coinvolto. La condizione di riconoscimento dei costi delle attività di accompagnamento al tirocinio pari a Euro 38,00/ora è la singola ora di servizio erogata al destinatario.

Per gli aspetti regolativi non strettamente definiti nel provvedimento, si dovrà a fare riferimento alla normativa regionale in materia di tirocini⁶. Le disposizioni vigenti definiscono i limiti numerici dei tirocinanti che possono essere ospitati in tirocinio dai datori di lavoro, liberi professionisti e piccoli imprenditori, anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto.

Per quanto riguarda l'utilizzo dello strumento dei tirocini, i soggetti proponenti sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche tutte le attività che coinvolgono il destinatario nell'ambito del progetto di politica attiva. I costi sostenuti per tali coperture assicurative rientrano nei costi standard.

Esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio ai destinatari che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l'erogazione di un'indennità di partecipazione. Il valore orario è pari a Euro 3,00 ora/partecipante.

L'indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore previsto dal tirocinio.

I parametri di costo relativi ai viaggi e alle sussistenze riconosciuti per i tirocini in mobilità geografica interregionale e transnazionale sono riportate nella Tabella 1 – UCS per azioni di mobilità Interregionale e nella Tabella 2 – UCS per azioni di mobilità Transnazionale, posta in appendice.

Accompagnamento al lavoro

L'azione è obbligatoria per quanto riguarda i percorsi di reimpiego in lavoro subordinato e prevede l'affiancamento e il supporto alla persona nella gestione del proprio piano di ricerca attiva del lavoro.

Si realizza attraverso le seguenti attività:

- l'individuazione delle opportunità occupazionali più adatte al profilo del destinatario;
- l'incrocio domanda/offerta e l'individuazione dell'azienda per l'inserimento lavorativo;
- la promozione del lavoratore tramite invio della sua candidatura;

⁶ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017".



- l'assistenza al destinatario nella fase di preselezione (colloquio telefonico, colloquio diretto, etc.) e il supporto nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale e accompagnare la persona nella prima fase di inserimento in azienda;
- il sostegno al lavoratore nella fase di contatto con l'azienda, nella gestione della candidatura e della eventuale selezione;
- il sostegno del lavoratore neoassunto nell'acquisizione del ruolo e nell'inserimento nella nuova realtà aziendale all'interno di un piano di sviluppo aziendale.

L'attività si sostanzia in un intervento di supporto nella ricerca attiva di lavoro e in incontri di facilitazione/assistenza all'inserimento nel nuovo contesto lavorativo.

Per ciascun destinatario delle attività, dovrà essere garantito un livello essenziale di prestazione pari ad almeno n. 3 colloqui di selezione attivati presso imprese interessate all'inserimento lavorativo. Nel caso di assunzione successivamente al primo colloquio viene meno l'obbligo del colloquio successivo. Il Soggetto proponente del progetto dovrà essere in grado di esibire evidenze atte a dimostrare sia che le imprese presso cui sono stati proposti i colloqui fossero interessate ad un'eventuale assunzione sia gli avvenuti colloqui da parte del candidato. Per dimostrare l'interesse dell'azienda, è sufficiente tenere agli atti stampa della pubblicazione relativa alla ricerca di personale (ad es. pubblicazione su quotidiano e/o su pagina web dell'azienda e/o su pagina web della agenzia incaricata dalla azienda per la selezione), ovvero, in assenza di una *vacancy* formale, la corrispondenza intercorsa con l'azienda, anche via email. Per dimostrare l'avvenuto colloquio, è sufficiente tenere agli atti le mail di richiesta di colloquio e di conferma dello stesso da parte dell'azienda. Il Soggetto proponente è responsabile della corretta conservazione di tali evidenze che devono essere rese disponibili per le opportune verifiche da parte dei competenti uffici regionali.

I costi per la realizzazione di tale azione sono riconosciuti in parte a processo (30%) ed in parte a risultato (70%), ovvero a fronte di un positivo esito occupazionale, in presenza di un rapporto di lavoro subordinato o di somministrazione o di re-immissione nell'azienda di provenienza. Si precisa che per il riconoscimento dell'attività a risultato, in fase di verifica bisognerà produrre:

- evidenza della Comunicazione Obbligatoria.
- copia del contratto di lavoro.

Nel caso di reimpiego il contratto potrà essere a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a sei mesi, anche con proroghe. Il contratto deve prevedere almeno 20 ore settimanali. Il risultato occupazionale che dà diritto al riconoscimento dovrà essere dimostrato attraverso l'acquisizione di copia del contratto di lavoro nonché della corrispondente comunicazione nel portale CO attiva riferita al destinatario. Si precisa che per il riconoscimento del contributo a risultato in fase di verifica sarà sufficiente dimostrare il positivo risultato occupazionale.

Consulenza (coaching/counselling)

Nell'ambito dei progetti di reimpiego volti allo sviluppo di imprenditorialità l'azione di consulenza prevede incontri individuali o di gruppo per rispondere ad una molteplicità di obiettivi a seconda del contesto in cui si realizza e delle finalità a cui è indirizzata. Ad esempio si possono prevedere incontri con personale specializzato per l'individuazione di fonti diversificate di finanziamento per l'avvio dell'impresa, o altre specifiche esigenze legate al progetto specifico di imprenditorialità.

Anche il coaching si configura come un'attività di supporto, individuale o di gruppo, che, partendo dall'unicità dell'individuo, si propone di operare un cambiamento, una trasformazione che possa migliorare e amplificare le potenzialità di ciascuno per raggiungere obiettivi personali, di team, manageriali. È particolarmente indicata per accompagnare i lavoratori all'assunzione di nuovi ruoli nell'ambito di processi di imprenditorialità e in tutti quei casi in cui è necessario un cambiamento rispetto al ruolo da rivestire in azienda. È quindi una relazione processuale che può essere finalizzata al raggiungimento di diversi obiettivi:



accompagnare la persona verso il massimo rendimento attraverso un processo autonomo di apprendimento, migliorare la performance lavorativa per adeguarla alle nuove forme di organizzazione del lavoro, definire nuove linee d'intervento, raccogliere elementi utili a ridisegnare l'organizzazione lavorativa e personale dei destinatari.

Il counselling, infine, è una pratica indirizzata alla soluzione di specifici problemi, anche relazionali, sorti in molteplici contesti e finalizzata a gestire crisi, migliorare relazioni, sviluppare risorse, promuovere e sviluppare la consapevolezza personale, lavorare con emozioni e pensieri, percezioni e conflitti interni e/o esterni, prendere decisioni. È particolarmente indicato per accompagnare i lavoratori nell'ambito dei processi di imprenditorialità e in tutti quei casi in cui è necessario un cambiamento rispetto al ruolo da rivestire in azienda. Attraverso le attività di counselling si potranno, ad esempio, avviare percorsi di accompagnamento alla definizione di un nuovo progetto professionale o un servizio di consulenza di carriera al fine di favorire la ricollocazione in nuovi ruoli del soggetto.

L'attività di consulenza ha una durata variabile da 4 a 32 ore e può essere erogata sia in modalità individuale che di piccolo gruppo.

Accompagnamento all'avvio di impresa

L'azione, obbligatoria nei progetti di reimpiego che implicino la creazione di un lavoro autonomo, prevede l'affiancamento e il supporto alla persona nella gestione del proprio progetto di avvio di impresa. A tal fine il provvedimento mette a disposizione dei lavoratori una serie di strumenti a sostegno di nuova imprenditorialità sostenendoli nello sviluppo ed accompagnandoli, nello specifico, nell'adattamento al ruolo di imprenditore/lavoratore autonomo.

Nel contesto dell'azione di accompagnamento, che sarà guidata da consulenti esperti, le attività che potranno essere svolte possono riguardare:

- l'assistenza alla elaborazione di analisi e studi di fattibilità, finalizzati ad analizzare le possibilità di concretizzare le idee di impresa, tracciando le migliori linee di sviluppo;
- l'analisi e definizione di strategie di promozione, anche attraverso la presa di contatto con strutture territoriali competenti ed il confronto con altre realtà produttive;
- l'accompagnamento al cambiamento di ruolo, anche in relazione alla gestione d'impresa, alla valutazione e gestione del rischio economico, alle strategie di leadership, allo sviluppo dell'innovazione;
- l'accompagnamento per l'accesso al credito e alla finanziabilità, il sostegno nella costituzione di impresa (informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi, supporto alla ricerca di partner tecnologici e produttivi, ecc.), l'elaborazione del *business plan*;
- il sostegno allo start-up di impresa, con interventi finalizzati alla costituzione di nuove realtà imprenditoriali, anche attraverso l'acquisizione di ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale, supporto ricerca partner tecnologici, supporto in materia di proprietà intellettuale.

I costi per la realizzazione di tale azione sono riconosciuti in parte a processo (50% del monte ore erogato) e in parte a risultato (50% del monte ore erogato), ovvero a fronte di un positivo esito di creazione di impresa.

Si precisa che per il riconoscimento dell'attività a risultato, in fase di verifica bisognerà produrre:

- il conseguimento del risultato, ovvero la presenza dell'iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o dell'apertura di una Partita IVA coerente con il *business plan*.
- la ricevuta di iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio (CCIAA);
- la documentazione o autocertificazione relativa al ruolo di imprenditore ricoperto nell'ambito dell'impresa (ove applicabile);
- il certificato di attribuzione della partita IVA.

Il percorso di autoimprenditorialità dovrà essere coerente, in termini di settore di attività (classificazione ATECO), con il Business Plan realizzato, la cui copia dovrà essere conservata agli atti.



Altri strumenti adottati

Mobilità interregionale/transnazionale

Tale contributo comprende la copertura dei costi legati a viaggio, vitto, alloggio e soggiorno dei destinatari, determinato sulla base di parametri di costo di cui alle Tabelle - Mobilità transnazionale e Mobilità interregionale riportate in Appendice.

Il contributo sostiene, in via forfettaria, sulla base dei parametri stabiliti per ciascuna Regione/Paese estero, i seguenti costi:

- viaggio A/R dalla sede (del soggetto proponente) ubicata in Veneto alla destinazione;
- sussistenza (vitto, alloggio);
- assicurazione per responsabilità civile e infortuni per il periodo di permanenza.

Per la mobilità interregionale, invece (Tabella 1 in appendice) i parametri sono stati calcolati considerando una settimana di 5 giorni e un parametro giornaliero di € 50,00 onnicomprensivo: pertanto, qualora il periodo fruito dai destinatari, all'interno della singola settimana, sia inferiore a 5 giorni, il valore del contributo sarà riparametrato in funzione dei giorni effettivi. Al contrario, non potranno essere riconosciuti importi aggiuntivi qualora il destinatario soggiorni per 6 o 7 giorni.

Con riferimento alle attività di mobilità transnazionale, Tabella 2 in appendice, i parametri sono stati calcolati considerando una settimana di 7 giorni: pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all'interno della singola settimana, sia inferiore a 7 giorni, il valore del contributo verrà ricavato frazionando il costo settimanale.

Per i Paesi non ricompresi nella Tabella 2 in Appendice si ritiene necessario integrare lo studio per la determinazione dei costi di mobilità, di cui alla DGR n. 671/2015, con quanto previsto in merito dal programma Jean Monnet⁷, relativo alle attività di informazione e ricerca. Per le spese di viaggio, il Programma Jean Monnet riconosce un importo forfettario, comprensivo di eventuali spese di visto e assicurazione, pari a Euro 600,00, indipendentemente dalla tratta. Tutti gli importi sono riportati in Tabella 3 dell'Appendice.

Tale strumento può essere associato sia ad azioni di tirocinio che ad azioni formative.

Incentivo all'assunzione

Al fine di sostenere il reinserimento al lavoro di lavoratori in fase di espulsione dal mercato del lavoro il bando consente l'attivazione dello strumento finanziario dell'incentivo all'assunzione, esclusivamente rivolto a quelle imprese che, a seguito delle azioni del progetto, stipulino un contratto di assunzione a tempo determinato o indeterminato ai destinatari.

Possono beneficiare degli incentivi per l'assunzione dei destinatari le imprese private, di qualsiasi dimensione e settore di attività con sede legale e/o almeno una unità operativa/produttiva nella regione Veneto, che assumano destinatari della presente deliberazione.

Per impresa privata si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività artigianale o altre attività economiche dirette alla produzione e allo scambio di beni e servizi a titolo individuale o familiare, le società di persone.

Non possono essere beneficiari gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in

⁷ I rimborsi forfettari giornalieri per vitto e alloggio relativi a ciascun Paese sono stati determinati sulla base di quelli previsti dal Programma dell'Unione Europea Jean Monnet 2013 aggregando, a livello di continente, il 75% dei costi, che rappresenta la percentuale di finanziamento concessa dal programma sul costo totale dei progetti (escluso viaggio).



forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

I datori di lavoro beneficiari devono possedere i requisiti della normativa in vigore, vale a dire essere in regola con:

- l'applicazione del CCNL;
- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi INPS e INAIL;
- la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/99);
- le normative in materia di lavoro in genere.

I datori di lavoro, inoltre, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non devono aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

Accanto ai requisiti per i datori di lavoro, la concessione dell'incentivo, compatibile con la vigente normativa civilistica e fiscale e per un importo non superiore al 30% della retribuzione annua lorda per ogni nuovo assunto, è subordinata al verificarsi delle seguenti tre condizioni:

1. assunzione, entro il termine delle attività progettuali, dei destinatari che abbiano partecipato alle attività previste dall'intervento;
2. assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato (di durata superiore a 6 mesi);
3. assunzione presso imprese diverse da quella di provenienza del destinatario, anche se parte di un gruppo o ad essa collegata.

L'unità di costo standard prevista per l'incentivo all'assunzione è pari a:

- un importo non superiore al 30% della retribuzione annua lorda e comunque al massimo Euro 6.000,00, per destinatario, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, entro il termine delle attività progettuali;
- un importo non superiore al 30% della retribuzione annua lorda (o della somma delle mensilità in caso di rapporti di durata inferiore all'anno) e comunque al massimo Euro 4.000,00, per destinatario, nel caso di assunzione a tempo determinato (di durata superiore a 6 mesi) entro il termine delle attività progettuali.

Gli incentivi dovranno essere erogati da parte del Titolare di progetto all'azienda richiedente che dovrà dimostrare di averne titolo attraverso l'invio di copia del contratto di lavoro nonché della corrispondente CO attiva riferita al destinatario e della documentazione elencata nel successivo paragrafo 19 "Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti".

L'erogazione dell'incentivo dovrà essere corrisposta secondo le seguenti modalità:

- per il 60% del suo valore entro 30 giorni dalla notifica della pec regionale di concessione;
- per il 40% del suo valore durante il sesto mese successivo alla notifica della pec regionale di concessione, a condizione della sussistenza del rapporto di lavoro incentivato e comunque entro la data della verifica rendicontale.

Si richiama il fatto che nel caso di un rapporto di lavoro incentivato per il tramite di una Agenzia di somministrazione, l'incentivo sarà corrisposto all'Agenzia, la quale sarà tenuta a evidenziarlo chiaramente in detrazione dal costo del lavoro nei documenti di addebito dello stesso, all'impresa utilizzatrice.

12. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi, in relazione alla tipologia di percorso che si intende realizzare, di reimpiego.

In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di lavoro formato da più persone che svolgono più ruoli (massimo due a soggetto) e che presentino una precisa esperienza professionale attinente alle diverse attività da realizzare nel progetto.



Il soggetto proponente dei progetti dovrà garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. In linea generale dovrà essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto.

A seconda delle azioni che compongono la proposta progettuale, dovranno essere individuate figure professionali di riferimento per l'attività di orientamento, di formazione e di accompagnamento al lavoro o di accompagnamento allo sviluppo di un'iniziativa imprenditoriale.

Il consulente di orientamento deve accompagnare i destinatari nella definizione del proprio progetto di riqualificazione professionale. Per questa figura è sufficiente un'esperienza di almeno 3 anni nell'erogazione/realizzazione di percorsi di orientamento rivolti a lavoratori adulti. Capacità ed esperienza professionale specifiche vengono richieste anche agli esperti coinvolti nelle attività specialistiche quale l'attività formativa, l'accompagnamento al lavoro o allo sviluppo di un progetto imprenditoriale.

Qualora il progetto preveda attività formativa dovranno essere individuati docenti con un'esperienza quinquennale nello specifico ambito di intervento, per almeno il 40% del monte ore previsto.

Potranno essere inseriti in qualità di docenti anche testimonial aziendali. L'attività di docenza potrà essere svolta anche da parte del personale delle imprese Partner aziendali del progetto, purché tale attività:

- sia svolta al di fuori del normale orario di lavoro;
- non si sovrapponga alle mansioni (o, nel caso di lavoratori parasubordinati, alle prestazioni previste dall'incarico) rientranti nel ruolo ricoperto in azienda.

Nei progetti con attività formativa, il soggetto proponente dovrà garantire la presenza di almeno un tutor didattico/organizzativo per ogni percorso per non meno del 20% del monte ore complessivo previsto di ogni singola edizione/intervento e verificabile dalle firme di presenza sul registro presenze.

Qualora il progetto preveda azioni di tirocinio è necessaria l'individuazione di un tutor aziendale che dovrà garantire un supporto costante al destinatario per facilitarne l'inserimento in azienda, in collaborazione costante con il tutor didattico/organizzativo.

Si ricorda che il tutor didattico/organizzativo ha tra le sue funzioni fondamentali, oltre a quelle propriamente organizzative, quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del progetto.

Per le attività di ricerca attiva di lavoro e di accompagnamento al lavoro dovrà essere individuato un Operatore del mercato del lavoro locale accreditato (OMLI)⁸ e almeno un referente (direttore/coordinatore di progetto) che avranno il compito di raccordarsi con l'azienda o le aziende disponibili all'assunzione dei destinatari, per assicurare il necessario coordinamento con il progetto e garantire il corretto monitoraggio sugli esiti dell'operazione. Tali figure professionali dovranno avere un'esperienza di almeno 3 anni in analoghe attività e la sostituzione delle stesse in corso d'opera dovrà avvenire esclusivamente con figure aventi le medesime caratteristiche.

Infine, dovrà essere individuata almeno una figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio e/o diffusione. Tali attività dovranno essere dettagliate nell'apposito campo sin dalla fase di presentazione del progetto.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere inserito nello specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate in sede di presentazione del progetto.

Di seguito una tabella di sintesi sulle figure professionali da coinvolgere e sull'esperienza minima richiesta in relazione alle attività da realizzare nei progetti di reimpiego.

⁸ Come previsto dall'Allegato A alla Dgr n. 2238/2011 – Tabella A Profilo professionale dell'OMLI.



Figura professionale	Elenco attività	Esperienza minima richiesta
Direttore/coordinatore	Supervisione del progetto nel suo insieme; verifica della qualità degli interventi; coordinamento delle attività di micro-progettazione; interfaccia con Direzione Lavoro	almeno 5 anni in analoghe attività
Docente/formatore	Formazione, project work	almeno 40% del monte ore con docenti con al minimo 5 anni di esperienza
Operatore Mercato del Lavoro locale / Orientatore	Orientamento, ricerca attiva di lavoro, accompagnamento al lavoro	da 3 a 5 anni di esperienza nel settore di riferimento
Consulente per l'avvio di impresa	Consulenza / coaching / counselling, incontri per piani di sviluppo e reti / accompagnamento all'avvio di impresa	da 3 a 5 anni di esperienza nel settore di riferimento
Tutor formativo/accompagnatore	Organizzazione delle attività d'aula e di stage; supporto/assistenza ai destinatari nell'acquisizione e sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze; monitoraggio apprendimenti; accompagnamento al tirocinio; relazione costante con i docenti/tutor aziendale/direttore/ coordinatore del progetto	almeno 2 anni in analoghe attività
Responsabile monitoraggio /diffusione	Monitoraggio e diffusione dei risultati del progetto; predisposizione di reportistica in itinere e finale	almeno 2 anni in analoghe attività

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato e compilato secondo il modello Europass e debitamente autocertificato dal sottoscrittore ai sensi del DPR n. 445/00, dovrà essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta della Direzione competente. Prima dell'avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale verrà compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda dovrà essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci dovrà essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che potranno intervenire nell'ambito degli interventi finanziati:

- *destinatario*: incompatibilità assoluta con altre figure;
- *coordinatore/direttore*: incompatibilità assoluta eccezione fatta per la funzione amministrativa e per la funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
- *amministrativo*: compatibile solo con le figure professionali del tutor e del coordinatore;
- *docente*: incompatibilità assoluta con altre figure ad eccezione della funzione amministrativa e delle funzioni di coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
- *tutor*: incompatibilità assoluta con altre figure ad eccezione della funzione amministrativa;
- *OMLI/orientatore*: incompatibilità assoluta con altre figure;
- *consulente avvio di impresa*: incompatibilità assoluta con altre figure;

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

- in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
- la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
- l'incompatibilità è definita per singolo intervento.



13. Procedura di attivazione dei progetti

La procedura per la presentazione di candidature di progetto prevede lo svolgimento di una serie di attività propedeutiche rispetto a quanto indicato nel successivo paragrafo 22, che si possono sintetizzare nelle seguenti fasi:

Fase 1: analisi del contesto produttivo locale, pubblicizzazione del bando presso le imprese del territorio e raccolta delle espressioni di interesse da parte dell'utenza. Nelle azioni di pubblicizzazione, così pure in tutte le fasi preliminari all'approvazione del progetto, dovrà essere precisato in modo chiaro e inequivocabile ai potenziali destinatari che i progetti saranno soggetti a valutazione da parte della Direzione Lavoro della Regione Veneto e che pertanto la realizzazione delle attività è subordinata all'approvazione del progetto stesso da parte dell'Amministrazione regionale.

Fase 2: definizione e firma delle lettere di partenariato necessarie alla presentazione del progetto. Si precisa che le lettere di partenariato devono essere scansionate ed allegate alla domanda di ammissione.

Fase 3: identificazione dei possibili destinatari. Tale fase si realizza in collaborazione con le imprese interessate, con le parti sociali e, se del caso, con il supporto dei servizi per il lavoro pubblici. Tale fase deve produrre in esito l'elenco dei lavoratori potenziali coinvolti da allegare all'Accordo sindacale.

Fase 4: accesso al **Sistema Informativo Unificato (SIU)** – si veda in proposito il paragrafo 22 “Modalità di presentazione delle domande”.

Fase 5: avvio delle attività di progetto con il colloquio individuale di informazione e accoglienza (sottoscrizione della PPA)

14. Durata dei progetti

Considerata l'urgenza di fornire delle risposte concrete ai lavoratori messi a rischio dallo stato di crisi aziendale, i progetti a valere sul presente Avviso, a prescindere dalla data dello sportello in cui vengono presentati dovranno realizzarsi tempestivamente, ovvero nell'arco temporale di dieci (10) mesi dalla data di avvio del progetto stesso.

In ogni caso i progetti a valere sulla presente Direttiva dovranno concludersi, obbligatoriamente, entro il 31 dicembre 2020.

15. Criteri di premialità

La presente Direttiva, per consentire la messa in campo di interventi urgenti nei confronti di crisi aziendali particolarmente problematiche e per di garantire risposte concrete ed efficaci ai lavoratori a rischio di disoccupazione per crisi aziendale, adotta un sistema di premialità delle proposte che tiene considerazione di due elementi specifici:

- la partecipazione ai tavoli di concertazione delle crisi aziendali, promossi dalla Regione del Veneto per l'attuazione, attraverso accordi o protocolli, di percorsi di politica attiva;
- una esplicita attenzione ai principi orizzontali, per quanto riguarda sviluppo sostenibile e pari opportunità.

L'esistenza dei requisiti di premialità deve essere dichiarata nel progetto, nell'ambito della descrizione generale dell'intervento, e deve essere supportata da apposite evidenze⁹.

⁹ La partecipazione ai tavoli di concertazione della crisi aziendale deve essere dichiarata nel progetto e successivamente verificata dall'Amministrazione regionale; la presenza di imprese disponibili ad assumere va dichiarata nel progetto e sostenuta con le apposite lettere di partenariato aziendale.



16. Rispetto dei principi orizzontali

I progetti dovranno dimostrare un elevato grado di coerenza con gli indirizzi, le strategie e gli obiettivi dei documenti regionali di programmazione, in funzione dello sviluppo socio-economico complessivo del territorio. In particolare i progetti dovranno garantire qualità e attenzione a principi orizzontali identificati dal POR FSE per il periodo 2014-2020:

- sviluppo sostenibile, attraverso la diffusione tra i destinatari degli interventi delle competenze necessarie per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale e per identificare e prevenire le situazioni di rischio per sé, per gli altri e per l'ambiente;
- pari opportunità e non discriminazione, attraverso la garanzia di pari condizioni di accesso al progetto a prescindere da età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, religione, disabilità;
- parità tra uomini e donne, attraverso una particolare attenzione alla partecipazione delle donne ai percorsi di outplacement, promuovendo la riduzione delle segregazione di genere e la lotta agli stereotipi di genere nel mercato del lavoro.

17. Monitoraggio efficacia degli interventi

Considerando le finalità della Direttiva che si sostanziano nella promozione di misure di reimpiego a sostegno di lavoratori a rischio di espulsione, da realizzarsi in partenariato, gli esiti dei progetti finanziati saranno monitorati.

In fase di valutazione ex post degli interventi, la Direzione Lavoro verificherà e misurerà l'efficacia degli interventi attraverso la misurazione di due indicatori: quello di avanzamento e quello di risultato.

L'indicatore di avanzamento definisce il numero degli interventi realizzati, ovvero il grado di efficacia interna del progetto. Gli indicatori di risultato misurano il raggiungimento degli obiettivi specifici, cioè misurano l'efficacia esterna dell'azione progettuale.

Nello specifico per il presente avviso sarà considerato:

- con riferimento all'indicatore di avanzamento, il numero di lavoratori coinvolti nell'intervento;
- con riferimento all'indicatore di risultato, la percentuale (%) di reimpiego dei lavoratori al termine dell'intervento.

Si precisa che per la misurazione dell'indicatore di risultato i soggetti proponenti saranno tenuti a monitorare ex-post la situazione socio-lavorativa dei destinatari (follow-up a 6 mesi dalla conclusione delle attività del progetto).

Il requisito di risultato viene raggiunto e convalidato nei seguenti casi:

- assunzione presso azienda diversa da quella di provenienza con contratto a tempo indeterminato (part-time o full-time) o contratto a tempo determinato (part-time o full-time) di durata superiore a 6 mesi, anche con proroghe;
- avvio di attività lavorativa in proprio.

18. Parametri economici relativi alle attività

Nell'ambito della presente Direttiva il valore economico di ogni progetto è direttamente proporzionale al numero di destinatari previsti.

La logica del bando prevede infatti che, in base al principio della personalizzazione degli interventi, le azioni, anche se erogate in modalità collettiva, siano comunque progettate a favore del singolo destinatario.

Ciascun progetto deve prevedere, a pena di inammissibilità, un importo massimo per utente pari a Euro 4.500,00 per i servizi di orientamento e formativi riconosciuti a processo. Il rispetto di tale importo



costituisce requisito di ammissibilità in fase di valutazione del progetto ed elemento di controllo in fase di verifica rendicontale finale, ai fini del riconoscimento dei costi. L'eventuale superamento del suddetto importo per singolo destinatario comporterà la decurtazione dell'importo eccedente.

Nel computo di Euro 4.500,00 sono inclusi i costi relativi ai seguenti servizi:

- accoglienza ed elaborazione della PPA,
- orientamento e formazione,
- accompagnamento al tirocinio,
- consulenza all'avvio di impresa,
- accompagnamento all'avvio di impresa (50%) (a processo).

Restano invece esclusi dal computo i costi relativi ai seguenti servizi:

- supporto al reinserimento lavorativo (per la quota a risultato),
- accompagnamento all'avvio di impresa (50%) (a risultato),
- indennità di partecipazione al tirocinio,
- spese di mobilità per tirocini transnazionali o interregionali,
- incentivi all'assunzione.

Nell'ambito di una stessa proposta progettuale è consentito prevedere Proposte di Politica Attiva PPA diverse nel peso e nella struttura delle azioni, in base alle effettive esigenze espresse da lavoratori e parti sociali in fase di progettazione dell'intervento.

Ogni progetto può prevedere percorsi di reimpiego per un minimo di 5 destinatari.

Nel caso in cui il Soggetto proponente non realizzi il progetto, la Regione del Veneto procederà alla revoca del progetto stesso e al recupero dell'eventuale anticipo/erogazioni intermedie relative al finanziamento.

19. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti

L'intervento previsto, ad eccezione del dispositivo "incentivo all'assunzione" per le imprese che assumono i destinatari dei progetti, non rientra nell'ambito degli interventi sottoposti alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, in quanto le azioni previste dall'intervento mirano ad aumentare l'occupabilità dei lavoratori, rendendo l'intervento compatibile con gli art. 107 e 108 del Trattato CE sugli aiuti di Stato.

L'incentivo all'assunzione costituisce invece un aiuto ai sensi del Reg (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il rispetto delle condizioni riferite nel succitato regolamento, in particolare per quanto riguarda la non cumulabilità (art. 5), il controllo (art. 6) è considerato elemento necessario al fine del riconoscimento dello stesso incentivo.

Alla presentazione della domanda di incentivo, solo se i destinatari degli interventi siano lavoratori riconducibili alle categorie definite dagli articoli 32 e 33 del Reg.(CE) n. 651/2014, il datore di lavoro può optare per il regime de minimis oppure per il regime di esenzione per categoria solo qualora abbia superato i massimali previsti dal regolamento (CE) n. 1407/2013.

Nel caso in cui il datore di lavoro intenda avvalersi del regime di esenzione per categoria (Reg.CE n. 651/2014 artt. 32 e 33), le assunzioni devono realizzare incrementi occupazionali rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Laddove le assunzioni non realizzino tali incrementi occupazionali netti è necessario che i posti occupati non siano stati resi vacanti in seguito a licenziamenti per riduzione di personale (invece non incidono: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa).

Gli incentivi possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello Nazionale, Regionale o di altre Amministrazioni pubbliche nel rispetto dei massimali previsti dai regolamenti comunitari.

L'art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come sostituito dall'art. 14 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, prevede la trasformazione della banca dati istituita presso il MISE (BDA) in Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e statuisce che il medesimo Registro venga utilizzato per l'espletamento degli



adempimenti finalizzati alle verifiche del rispetto dei divieti di cumulo e di ogni ulteriore condizione prescritta dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti “de minimis” nonché della clausola “Deggendorf” che vieta l’erogazione di aiuti di Stato a imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali e incompatibili dalla Commissione.

Dall’entrata in funzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (1/7/2017), costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di erogazione degli aiuti i seguenti requisiti:

- l’individuazione del datore di lavoro beneficiario dell’aiuto di Stato (de minimis) e la verifica delle condizioni minime di concessione dell’incentivo;
- la verifica del raggiungimento della soglia “de minimis” da parte del beneficiario;
- la registrazione dell’aiuto di Stato (de minimis);
- l’indicazione nei provvedimenti di concessione dei codici identificativi rilasciati dal Registro stesso e l’avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf.

Pertanto, ai fini della concessione dell’incentivo, sarà necessario da parte del titolare del progetto agire secondo la seguente procedura:

1. richiedere al datore di lavoro beneficiario dell’aiuto di Stato (de minimis) la Dichiarazione Unica per le imprese e la Dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti in de minimis, che saranno approvate con apposito decreto dirigenziale, complete dei documenti d’identità dei dichiaranti e provvedere alla loro scansione completa;
2. richiedere al datore di lavoro una dichiarazione di rispetto della normativa sul lavoro in vigore e, in particolare, con: l’applicazione del CCNL; il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi INPS e INAIL; la normativa in materia di sicurezza del lavoro; le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/99). I datori di lavoro, inoltre, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l’assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.
3. Inviare la Dichiarazione Unica per le imprese e la Dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti in De minimis all’indirizzo: lavoro@pec.regione.veneto.it successivamente alla data di invio della comunicazione obbligatoria di assunzione da cui si possano accertare i requisiti previsti dalla direttiva per la concessione degli incentivi. Le informazioni che dovranno essere contenute nella Pec saranno fornite con apposita circolare.

20. Variazioni progettuali

Nell’ambito della presente Direttiva è consentita la sostituzione dei destinatari successivamente all’avvio del progetto nell’ambito di quanto previsto dall’Accordo sindacale.

Dopo l’avvio del progetto, in fase di realizzazione, a fronte di adeguate motivazioni, sarà possibile presentare richieste di integrazione o sostituzione di partner, che saranno oggetto di valutazione da parte di Direzione Lavoro e dovranno pertanto essere autorizzate.

Qualora, durante lo svolgimento o prima dell’avvio del progetto approvato, emergano esigenze che inducano a variare le modalità operative individuate nel progetto stesso, le proposte di modifica devono essere preventivamente sottoposte alla Direzione Lavoro, con l’esplicazione delle motivazioni delle modifiche proposte e degli elementi che ne consentano la valutazione.

21. Termini per la presentazione dei progetti

Per favorire la tempestività e la flessibilità degli interventi, per questa tipologia di progetto sono previste undici (11) scadenze per la presentazione delle candidature secondo la procedura “a sportello”, con valutazione comparativa delle proposte.



Si precisa che a fronte di un'unica domanda di ammissione al finanziamento, con allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative¹⁰, possono essere allegati più progetti.

L'Amministrazione Regionale si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione allegata alla domanda di ammissione al finanziamento, ai sensi degli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/00.

Qualora dagli esiti di tali controlli non risulti la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto proponente nelle predette dichiarazioni sostitutive l'Amministrazione Regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, procederà, nel rispetto della L. 241/90, alla decadenza del finanziamento ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/00.

La presentazione della domanda di ammissione/progetto, ovvero il loro passaggio in stato "confermato" deve avvenire entro e non oltre le ore 13.00 di ciascun giorno di scadenza dello sportello così come indicato nella tabella seguente.

Tabella 2. Termini per la presentazione, approvazione e gestione dei progetti

Periodo di presentazione			Data di pubblicazione istruttoria	Avvio progetto	Scadenza termine progetto
Apertura sportello	Giorni di apertura	Anno			
1	1 - 31 gennaio	2019	28-02-19	31-03-19	31-01-20
2	1 - 28 febbraio	2019	31-03-19	30-04-19	29-02-20
3	1-31 marzo	2019	30-04-19	31-05-19	31-03-20
4	1 - 30 aprile	2019	31-05-19	30-06-19	30-04-20
5	1 - 31 maggio	2019	30-06-19	31-07-19	31-05-20
6	1 - 30 giugno	2019	31-07-19	30-09-19	31-07-20
7	1 - 31 luglio	2019	30-09-19	31-10-19	31-08-20
8	1 - 30 settembre	2019	31-10-19	30-11-19	30-09-20
9	1 - 31 ottobre	2019	30-11-19	31-12-19	31-10-20
10	1 - 30 novembre	2019	31-12-19	31-01-20	30-11-20
11	1 - 31 dicembre	2019	31-01-20	29-02-20	31-12-20

Qualora la scadenza dei suddetti termini coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

I suddetti Decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

¹⁰ Il format della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative sarà approvato con successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro.



22. Modalità di presentazione delle domande

Come già detto nel paragrafo precedente, la presentazione delle domande, ovvero il loro passaggio in stato “confermato” deve avvenire entro e non oltre le ore 13.00 di ciascun giorno di scadenza dello sportello. La modalità di invio delle domande è esclusivamente telematica.

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione da parte degli Uffici regionali solo alle seguenti condizioni:

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla Direttiva.

La procedura per la presentazione della domanda/progetti comprende i passaggi descritti di seguito.

PASSAGGIO 1 – Registrazione tramite il portale GUSI

Registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

PASSAGGIO 2 – Inserimento e compilazione della domanda/progetto

Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>, entro le scadenze previste dal presente provvedimento. La domanda/progetto va compilata in tutte le sue parti secondo le indicazioni fornite dalla Guida alla progettazione che verrà approvata in seguito con decreto del Direttore della Direzione Lavoro. Un’apposita guida alla progettazione sarà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l’applicativo si compone.

PASSAGGIO 3 – Esecuzione controlli di correttezza

Successivamente al completamento dei quadri previsti dal progetto, eseguire la fase dei controlli di verifica della presenza dei dati obbligatori e della correttezza dei dati inseriti.

PASSAGGIO 4 – Conferma della domanda/ progetto

Terminato il passaggio 3, la domanda /progetto può essere messa in stato “confermato”. Con l’operazione di “conferma” della domanda di ammissione/progetto i dati non possono essere più modificati.

PASSAGGIO 5 – Firma digitale

Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda /progetto e apporre nel file scaricato la firma digitale.

PASSAGGIO 6 – Upload domanda/progetto e allegati

Caricare a sistema (upload):

- il modulo della domanda/progetto firmato digitalmente ed eventuali allegati (lettere di adesione in partenariato, accordo sindacale);
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative.



La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell'apertura a sportello. Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto.

Non è prevista la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo SIU.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale. Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto. In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo"). Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto alla realizzazione degli interventi e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico: 041/279 5936;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del nuovo sistema informatico: numero verde 800914708.

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all'indirizzo lavoro@regione.veneto.it.

23. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

Requisiti di ammissibilità

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (formulario, domanda di ammissione, modulistica partner, ecc...);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;



5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori;
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione.

Griglia di valutazione

Parametro 1	FINALITA' DELLA PROPOSTA	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; - circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue economy, ecc.); - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di reinserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale; - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere; <p>Criterion premiante</p> <ul style="list-style-type: none"> - evidenza di azioni di concertazione, in cui l'Amministrazione regionale si sia impegnata, attraverso accordi o protocolli d'intesa, ad attuare percorsi di politica attiva per i lavoratori coinvolti da crisi aziendale 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
Ottimo	10 punti		
Parametro 2	OBIETTIVI PROGETTUALI	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento all'Obiettivo Specifico al quale il bando si riferisce; - coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte; - azioni rivolte a particolari aree in crisi industriale che contribuiscano alla salvaguardia delle posizioni lavorative. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
Ottimo	10 punti		
Parametro 3	QUALITA' DELLA PROPOSTA	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; - Qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti



		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 4	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l' articolazione del progetto e i contenuti proposti - Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 5	PARTENARIATO	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> - Rappresentatività della struttura proponente - Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali - Qualità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Quantità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> ▪ numero di partner coinvolti 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 6	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di efficacia da parte del Soggetto Proponente: percentuale di destinatari che hanno preso parte a un progetto del bando FSE DGR n. 2288/2017 e che hanno ottenuto un inserimento lavorativo. 	0%	0 punti
		1 - 75%	1 punto
		76 - 100%	2 punti
	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di partecipazione da parte del Soggetto Proponente: numero di proposte di progetto finanziate con riferimento ai Bandi DGR n. 1925/2016 e DGR n. 455/2018. 	0	0 punti
		1 - 2	1 punto
		3 - >3	2 punti

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 24.

In ogni caso, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6 (Grado di realizzazione dell'attività pregressa).



24. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno pubblicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it¹¹, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

25. Termine per l'avvio e la conclusione delle operazioni

Le azioni proposte a valere sul presente avviso devono essere immediatamente cantierabili.

I progetti approvati dovranno essere avviati entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il termine per la conclusione delle attività è stabilito entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché all'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

26. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di Venezia.

27. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e successive integrazioni

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. 241/90 e successive integrazioni è il Direttore della Direzione Lavoro

28. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, del 27 aprile 2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation).

¹¹ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori>



Allegato I. - UCS per azioni di mobilità interregionale

Regione italiana (di destinazione)	Parametri settimanali Sussistenza		Costi di viaggio
	1 settimana 5 giorni	4 settimane 20 giorni	
Abruzzo	250	1.000	201,59
Basilicata			258,77
Calabria			303,74
Campania			165,55
Emilia Romagna			63,28
Friuli Ven. Giulia			37,29
Lazio			164,98
Liguria			106,22
Lombardia			68,93
Marche			70,06
Molise			194,13
PA Bolzano			96,05
PA Trento			18,98
Piemonte			102,83
Puglia			164,42
Sardegna			248,13
Sicilia			302,84
Toscana			94,92
Umbria			124,92
Valle d'Aosta			154,75

Per la mobilità interregionale i parametri sono stati calcolati considerando una settimana di 5 giorni e un parametro giornaliero di € 50,00 onnicomprensivo. Tale importo copre le spese di una settimana.

Nel caso di tirocini di durata diversa da 1 o 4 settimane è richiesto di moltiplicare l'importo settimanale per il numero di settimane considerate.



Allegato 2. - UCS per azioni di mobilità transnazionale

Stato Membro di destinazione	Costo giornaliero in €	Costo 1 Settimana (7 giorni)	Costo 4 Settimane (28 giorni)	Costo 12 settimane (84 giorni)	Costo 24 settimane (168 giorni)	Spese per ogni viaggio in € (fino ad un massimo di due viaggi A/R)
Austria	74	515	1.752	4.284	7.375	532
Belgio	74	515	1.752	4.284	7.375	476
Bulgaria	74	515	1.752	4.284	7.375	336
Cipro	77	538	1.828	4.470	7.695	420
Croazia	58	403	1.371	3.352	5.772	452
Danimarca	86	605	2.056	5.028	8.657	672
Estonia	58	403	1.371	3.352	5.772	420
Finlandia	77	538	1.828	4.470	7.695	588
Francia	80	560	1.904	4.656	8.016	560
Germania	67	470	1.599	3.911	6.733	476
Grecia	70	493	1.676	4.097	7.054	476
Irlanda	80	560	1.904	4.656	8.016	588
Islanda	80	560	1.904	4.656	8.016	476
Lettonia	67	470	1.599	3.911	6.733	420
Liechtenstein	70	493	1.676	4.097	7.054	615
Lituania	58	403	1.371	3.352	5.772	364
Lussemburgo	77	538	1.828	4.470	7.695	476
Malta	67	470	1.599	3.911	6.733	420
Norvegia	70	493	1.676	4.097	7.054	700
Paesi Bassi	83	582	1.980	4.842	8.337	532
Polonia	70	493	1.676	4.097	7.054	448
Portogallo	64	448	1.523	3.725	6.413	448
Regno Unito	90	627	2.132	5.215	8.978	616
Repubblica ceca	74	515	1.752	4.284	7.375	476
Romania	70	493	1.676	4.097	7.054	364
Slovacchia	67	470	1.599	3.911	6.733	420
Slovenia	58	403	1.371	3.352	5.772	448
Spagna	67	470	1.599	3.911	6.733	504
Svezia	83	582	1.980	4.842	8.337	560
Svizzera	70	493	1.676	4.097	7.054	615
Turchia	70	493	1.676	4.097	7.054	392
Ungheria	70	493	1.676	4.097	7.054	448



Allegato 3. - Parametri mobilità transnazionale – secondo macro-aggregati Programma dell’Unione Europea Jean Monnet 2013

Paese ospitante	Importo (in €) vitto e alloggio a giornata per periodi inferiore al mese			Costo viaggio standard a/r (in €) - Una tantum
	dal 1° al 7° giorno	dall'8° al 14° giorno	dal 15° giorno	
Nord America	168,00	67,20	26,88	600,00
Centro e Sud America	116,00	46,40	18,56	
Africa	125,00	50,00	20,00	
Asia	127,00	50,80	20,32	
Oceania	120,00	48,00	19,20	
Altri paesi europei (non inclusi nella Tabella 2 in Appendice)	142,00	56,80	22,70	

